

# **TI\_GERICHTE 15.2003.2 vom 25. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2003.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.2)

FR: TI\_GERICHTE 15.2003.2 du 25 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 15.2003.2 del 25 febbraio 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che, si devono pignorare, in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili. I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti. L'ufficiale può scostarsi da quest'ordine qualora le circostanze lo giustificino o se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 41, p. 157; Bénédicte Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62 ad art. 95 LEF). L'Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di una parte appaia giustificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95 LEF; Foëx, op. cit. n.60 ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata dall'ufficio di esecuzione deve permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Foëx, op. cit. n.68 ad art.95LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 24 ad art. 95 LEF).

### **E. 2**

Nel caso di specie il ricorrente chiede che non vengano pignorati i beni mobili, nonché il proprio reddito, in quanto i beni immobili già pignorati coprirebbero ampiamente i crediti posti in esecuzione. Tali beni, oltre ad essere gravati da oneri ipotecari pari a fr. 750'000.-- a fronte di un valore di stima di circa fr. 550'000.--, non sono in grado di coprire i crediti posti in esecuzione, essendo questi ultimi pari a fr. 472'355.-- oltre le spese esecutive. Di conseguenza il pignoramento del reddito dell'escusso e dei beni mobili di cui al verbale di pignoramento impugnato, appare ineluttabile per garantire la copertura dei crediti, così come sancito dall'art. 97 cpv. 2 LEF.

### **E. 3**

Giusta l'art. 102 cpv. 2 LEF il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi e avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegni immobiliari. Con scritto 10 dicembre 2002 l'UE di Lugano comunicava ad \_\_\_\_\_ che, a seguito della promozione dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ in via di realizzazione del pegno immobiliare, le pigioni relative alla part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ di proprietà dell'escusso saranno riscosse dall'Ufficio. L'escusso ha dichiarato di percepire a titolo di

canone locativo l'importo di fr. 550.-- mensili dalla società \_\_\_\_\_, della quale egli è consulente, per la messa a disposizione di alcuni locali della propria abitazione ad uso ufficio (cfr. contratto di locazione 31 gennaio 2002 prodotto dal ricorrente nell'ambito della procedura di pignoramento). Tale reddito, ancorché non più incassato dall'escusso, in applicazione di quanto sancito dall'UE di Lugano, viene erroneamente calcolato quale introito. Di conseguenza l'importo di fr. 550.-- andrà stralciato dai redditi dell'escusso, in quanto non più incassato da quest'ultimo.

#### **E. 4**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

#### **E. 5**

Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell'art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale le ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto DTF 116 III 78 e 114 III 15. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n. 247). Nel caso di specie l'UE di Lugano ha quindi agito correttamente conteggiando, nella determinazione dell'eccedenza pignorabile, gli introiti percepiti dalla moglie.

#### **E. 6**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di specie il ricorrente non paga gli oneri ipotecari, essendo \_\_\_\_\_ il creditore ipotecario che ha promosso l'esecuzione nei confronti di \_\_\_\_\_. Il mancato pagamento degli oneri ipotecari, già dall'aprile 2001, è pure confermato dallo stesso creditore nelle sue osservazioni (cfr. osservazioni \_\_\_\_\_). Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall'escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi sia \_\_\_\_\_, creditore ipotecario, avendo il debitore richiesto il riconoscimento dell'importo relativo agli oneri ipotecari, tale voce di spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza.

#### **E. 7**

Il ricorrente chiede che venga tenuto conto dei contributi AVS da lui pagati quale lavoratore indipendente. L'Ufficio di esecuzione deve inserire nel calcolo del minimo di esistenza dell'escusso e del suo partner gli importi riferiti alle assicurazioni obbligatorie. Tuttavia, ritenuto che solo parte di queste assicurazioni vengono prelevate direttamente dal datore di

lavoro o nel caso di indipendenti esse sono direttamente pagate dall'escusso, anche per queste deduzioni vale il principio secondo il quale esse possono essere riconosciute solo se vengono effettivamente pagate (cfr. DTF 121 III 20; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 137, p. 45). Nel caso che qui ci occupa \_\_\_\_\_ ha prodotto il conteggio AVS relativo al IV trimestre del 2002, pari a fr. 1'414.45, unitamente alle ricevute postali attestanti il pagamento degli oneri sociali per i restanti tre trimestri del 2002 (cfr. doc.C e E). Da tali documenti si evince che il contributo mensile AVS, dovuto e versato dall'escusso, ammonta fr. 515.50 = (1'585.85 + 1'590.15 + 1'595.65 + 1'414.45): 12. Di conseguenza tale importo deve essere inserito nel minimo vitale dell'escusso.

### E. 8

Il ricorrente postula il riconoscimento nel minimo vitale dell'importo relativo ai premi della cassa malati. Orbene, dai certificati della cassa malati \_\_\_\_\_, prodotti dal ricorrente quale doc. B, unitamente al giustificativo di pagamento (doc.E) si evince che il premio relativo alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal ammonta a fr. 290.90 per ogni coniuge. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l'assicurazione obbligatoria, tale importo deve essere inserito nel minimo vitale dell'escusso (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.204, p. 62).

### E. 9

Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico di \_\_\_\_\_ si presenta come segue: Minimo di esistenza Introito

debitore	fr.	6'628.--	(75%) Introito
moglie	fr.	1'800.--	(25%) minimo
base	fr.	1'550.--	contributi
AVS	fr.	515.50	cassa
malati	fr.	581.80	
riscaldamento	fr.	200.--	
Totale	fr.	2'847.30	75% (fr. 2'847.30) = fr. 2'135.-- eccedenza pignorabile: fr. 6'628.-- - fr.2'135.-- = fr. 4'493.--

### E. 10

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret/ Suzette Sandoz - Monod , Commentaire de a loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF). Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 26 agosto 2002 \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto . 2. L'eccedenza pignorabile a carico di \_\_\_\_\_ è stabilita in fr 4'493.-- mensili in luogo di fr. 5'778.--. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.